## Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 11 novembre 2013, n. 36

Titolo: Disciplina del controllo sugli atti degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26

"Riordino del servizio sanitario regionale"

Pubblicazione: (B.U. 21 novembre 2013, n. 90)

Stato: Vigente

Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Settore: SANITA'

Materia: Disposizioni generali

## **Sommario**

Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 28 della I.r. 26/1996)

Art. 2 (Modifiche all'articolo 31 della I.r. 26/1996)

Art. 3 (Proroga del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria unica regionale - ASUR)

Art. 4 (Norme transitorie e abrogazione)

Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)

-	

(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 26/1996)

1	
Nota relativa all'articolo 1	

Il comma 1 sostituisce l'art. 28, I.r. 17 luglio 1996, n. 26.

#### Art. 2

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/1996)

1.	 	
2.	 	

#### Nota relativa all'articolo 2

ll comma 1 aggiunge la lett. c bis) al <u>comma 1 dell'art. 31, l.r. 17 luglio 1996, n. 26</u>.

Il comma 2 aggiunge il comma 6 bis all'<u>art. 31, l.r. 17 luglio 1996, n. 26</u>.

#### Art. 3

(Proroga del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria unica regionale - ASUR)

- 1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato al 15 dicembre 2013.
- 2. In deroga a quanto previsto dalla <u>legge regionale 5 agosto 1996, n. 34</u> (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione):
  a) sono fatte salve le candidature presentate alla data del 3 agosto 2013 in regola con quanto previsto dalla <u>l.r. 34/1996</u> e che riportano anche la dichiarazione del candidato di sussistenza o non sussistenza delle cause di inconferibilità di cui al <u>d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39</u> (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della <u>legge 6 novembre 2012, n. 190</u>);
- b) i soggetti di cui all'<u>articolo 5, comma 1, della l.r. 34/1996</u> possono presentare nuove candidature entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cui vanno tra l'altro allegate le dichiarazioni dei candidati di sussistenza o non sussistenza delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- c) la Commissione assembleare competente in materia di affari istituzionali esprime e trasmette il parere di cui all'<u>articolo 6, comma 1, della l.r.</u> 34/1996 entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 4

(Norme transitorie e abrogazione)

- 1. I procedimenti di controllo pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi applicando la normativa previgente.

  2. Fino alla rideterminazione del fabbisogno da parte della Regione e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, è sospesa la verifica di compatibilità prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) per le strutture di cui al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2000, comprensive dei punti prelievo esterni, nonché per le strutture di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale medesima, limitatamente alle richieste che comportano nuovi posti letto, incremento di posti letto già autorizzati, modifiche di funzioni già autorizzate, ovvero trasferimenti della struttura al di fuori del territorio
- 3. .....

comunale in cui insiste.

### Nota relativa all'articolo 4

Il comma 3 abroga l'<u>art. 69, l.r. 7 maggio 2001, n. 11</u>. Così modificato dall'<u>art. 1, l.r. 15 maggio 2014, n. 10</u>.

# Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.